

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 3 dicembre 2025, ha approvato, in sede di prima delibera-  
zione, il seguente disegno di legge costituzionale d'iniziativa dei  
senatori Malan e Gasparri:*

Modifiche all'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, di cui  
al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in  
legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948,  
n. 2, in materia di incompatibilità tra la carica di assessore regionale  
e l'ufficio di deputato regionale

## Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 9 dello Statuto della  
Regione siciliana, di cui al regio decreto le-  
gislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito  
in legge costituzionale dalla legge costituzio-  
nale 26 febbraio 1948, n. 2)*

1. All'articolo 9 dello Statuto della Re-  
gione siciliana, di cui al regio decreto le-  
gislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito  
in legge costituzionale dalla legge costitu-  
zionale 26 febbraio 1948, n. 2, sono appor-  
tate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: « , le  
eventuali incompatibilità con l'ufficio di De-  
putato regionale e con la titolarità di altre

cariche o uffici » sono sostituite dalle se-  
guenti: « e disciplina l'incompatibilità della  
carica di Assessore con l'ufficio di Deputato  
regionale unitamente alla conseguente tem-  
poranea sospensione dall'ufficio di Deputato  
e la relativa supplenza e le eventuali ulte-  
riori incompatibilità con la titolarità di altre  
cariche o uffici »;

b) dopo il terzo comma sono inseriti i  
seguenti:

« La legge regionale che disciplina l'in-  
compatibilità della carica di Assessore con  
l'ufficio di Deputato regionale e la conse-  
guente temporanea sospensione dall'ufficio  
di Deputato e la relativa supplenza, appro-  
vata a maggioranza assoluta dei componenti

dell'Assemblea regionale ai sensi del terzo comma del presente articolo, non è sottoponibile al *referendum* di cui all'articolo 17-*bis*.

Con apposita legge regionale è disciplinato lo *status* giuridico ed economico dell'Assessore regionale temporaneamente sospeso dall'ufficio di Deputato regionale ».

2. All'articolo 41-*bis* dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo n. 455 del 1946, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale n. 2 del 1948, le parole: « all'articolo

9, commi primo, secondo e quarto », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 9, commi primo, secondo e sesto ».

Art. 2.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione.

IL PRESIDENTE